

COMUNE DI TAURIANOVA

Prov. di REGGIO CALABRIA

UFFICIO ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

7° SETTORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI E PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE, AUSILI FINANZIARI A CLUB, SOCIETA', ASSOCIAZIONI E A SINGOLE PERSONE.

TITOLO I **Norme generali**

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuita ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.7.77 n°616 e dall'art. 9 della legge 8 Giugno 1990 n°142 nonché del D.L. 31.Marzo 1998, n°80 e D.L. n° 403 del 20 ottobre 1998.

Si applicano i criteri di valutazione della situazione economica di cui al D.L. 31\Marzo 1998, n° 109, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo.

Il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri d'autonomia ed in esecuzione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/90, determina anche forme di ausili finanziari per finalità socio-assistenziali, culturali, sportive ecc. in favore di associazioni club società o privati cittadini.

ART. 2 OBIETTIVI

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di ausili finanziari a terzi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio o di finanziamenti erogati al Comune dallo Stato, Regione, Provincia, per particolari finalità socio-assistenziali, secondo l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento e/o dagli Enti erogatori che costituiscono condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici.

ART. 3 GARANZIE AL CITTADINO

In attuazione delle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale e allo scopo di assicurare a tutti i cittadini l'effettivo diritto al pieno e libero sviluppo della loro personalità, rimuovendone le cause ostative, il Comune organizza idonei servizi ed eroga adeguati interventi di carattere economico.

Gli stessi sono volti a garantire il diritto del cittadino a condizioni di vita adeguate alla dignità della persona ed alla prevenzione delle situazioni che ne ostacolano il libero sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita sociale e culturale.

Nel definire la prestazione, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di disagio. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertati dai servizi sociali, l'assegno può essere erogato a persona diversa dal capo famiglia, o da chi ha presentato domanda, individuando, sentiti i membri, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo del beneficio assegnato.

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni coloro i quali risultano iscritti all'anagrafe della popolazione residente in questo Comune.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento, a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 10.

La concessione dei benefici consiste nell'erogazione di prestazioni assistenziali a favore della generalità dei cittadini esposti al rischio dell'emarginazione sociale, in particolare ai portatori di handicap, ai disabili e alle persone anziane non autosufficienti

L'Amministrazione Comunale si propone di garantire ai portatori di handicap, ai disabili, alle persone anziane non autosufficienti, alle donne in difficoltà ed ai soggetti esposti a rischio di emarginazione sociale residenti nel Comune, qualora sussistono le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento.

ART. 5 CARATTERISTICHE

Le caratteristiche dell'assistenza economica sono:

-**la genericità** l'intervento economico non è finalizzato soltanto ad alcune situazioni, mira anche alla prevenzione o risoluzione delle più varie problematiche per la cui finalità sia ritenuta idonea tale procedura di assistenza;

-**l'immediatezza**: ovvero il principio che condensa l'essenza stessa dell'assistenza economica che appunto si considera tale se ed in quanto riesce a garantire tempestivamente la prevenzione e la risoluzione delle situazioni di disagio economico e sociale;

-**la temporaneità** l'intervento deve essere strettamente connesso alla natura e alla gravità del bisogno per il quale lo stesso deve essere espletato nel più breve tempo possibile.

ART. 6 RICORSI

I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, ricorrere al Sindaco, il quale dopo aver sentito il Responsabile del servizio e valutati tutti gli elementi, decide in merito.

ART. 7 OBBLIGHI

I soggetti ammessi alle prestazioni previste nel presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio competente ogni variazione derivante anche dalla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e confermare ogni semestre il persistere delle condizioni stesse.

ART. 8 CONTROLLI

Il Comune procederà ad idonei controlli, mediante accertamenti, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, per verificare la veridicità dei dati dichiarati, avvalendosi delle notizie informative a disposizione degli enti erogatori di prestazioni, tramite gli organismi preposti (Polizia Municipale, Ministero Delle Finanze, Istituti Bancari ed Enti previdenziali ed assistenziali, anche attraverso l'uso di strumenti informativi o telematici. I beneficiari, le cui dichiarazioni risultano mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il Comune utilizzerà per gli stessi fini, decadranno dai

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, a seguito della dichiarazione non veritiera.

ART. 9 ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

La procedura per l'ammissione alle prestazioni previste nel presente regolamento ha inizio su richiesta scritta corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa dal richiedente ai sensi della legge 04.01.1968, n°15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo, fornito dall'UFFICIO ASSISTENZA E S.S., per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale di cui all'art.4 del decreto legislativo 31.marzo 1998, n°109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, riducendo al minimo il ricorso alla certificazione, ai sensi della circolare del 5 febbraio 1999 emanata dalla Presidenza Del Consiglio Dei Ministri.

Il predetto modulo sarà compilato dal richiedente l'intervento, con l'ausilio del personale dell'ufficio preposto.

La dichiarazione deve contenere le informazioni qui di seguito riportate:

-di non fruire di analoghi interventi da parte di altri organi pubblici e di non aver inoltrato in concomitanza richieste analoghe, in caso positivo, deve indicare l'Ente erogante, l'importo e qualunque altro reddito percepito a qualsiasi titolo;

-di non possedere redditi da beni mobili ed immobili, in caso positivo indicarne natura e redditi, con esclusione della casa d'abitazione;

-Codice Fiscale;

-Stato di disoccupazione o avviamento al lavoro;

- Redditi percepiti da lavoro occasionale, autonomo ed altro, indennità di disoccupazione, malattia, od ogni altro emolumento percepito a qualunque titolo (lavoro occasionale o altra attività secondaria)

-Assegno d'accompagnamento;

- Pensioni;

- Assegni familiari, alimenti stabiliti dall'Autorità Giudiziaria.

- di autorizzare la libera circolazione dei dati personali riportati nella domanda ai sensi della legge 675/96.

Il richiedente per abbreviare l'iter del procedimento può esibire copia, ancorché non autenticata, dei certificati in suo possesso.

L'istanza e la dichiarazione devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto.

ART.10 FORME D'INTERVENTO

L'assistenza economica ha funzione di:

-prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno allo scopo di ovviare ai fenomeni di disgregazione sociale e di mancata o insufficiente integrazione individuale nella vita sociale;

-integrazione dei redditi personali o familiari ed individuazione del minimo vitale necessario per la conservazione o il reinserimento dell'individuo nel contesto sociale, attraverso il sostegno della realtà sociale di riferimento: famiglia, gruppo sociale di qualsiasi appartenenza.

Le prestazioni economiche in danaro, in relazione alla gravità del bisogno e degli scopi che con l'intervento si prefiggono, possono assumere carattere:

-ordinario

-straordinario

L'assistenza ordinaria tende ad assicurare il mantenimento di quei cittadini che risultano sprovvisti di reddito o quanto meno dispongono di risorse economiche assolutamente insufficienti a garantire loro il minimo sostentamento (minimo vitale).

L'intervento ordinario può essere distinto in due servizi:

- a)-Inserimento;
- b)-Integrazione

Inserimento

Il reddito minimo d'inserimento è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere, per vari motivi, al mantenimento proprio e dei figli.

L'inserimento potrà essere attribuito alle persone con figli a carico ed ai soggetti in situazione di grave marginalità sociale, consiste in un intervento finalizzato all'inserimento lavorativo, in quanto spesso la condizione di bisogno è determinata dallo stato di disoccupazione. I destinatari di tale intervento devono essere disoccupati da almeno sei mesi ed abili al lavoro, privi di reddito o con reddito inferiore al 50% della differenza tra il reddito e la soglia di povertà, stabilita in £.510.000 mensili per una persona che vive sola. Detta assistenza si concretizza nell'erogazione di un sussidio economico a fronte di una prestazione d'opera, in attività di pubblica utilità, per un periodo massimo di tre mesi nell'arco di un anno, eventualmente prorogabili, qualora permangono le condizioni che hanno reso necessario l'intervento e la relativa disponibilità di bilancio.

Detto intervento comporta il beneficio economico per il soggetto richiedente, che da una parte, disincentivi la deresponsabilizzazione nell'assistito e dall'altra consenta al beneficiario di vivere con dignità non dovendo far ricorso all'assistenza economica. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone, La soglia di reddito è determinata sulla base della seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art.3, comma 3, della legge n.104/1992 o di invalidità superiore al 66%.

La predetta scala sarà aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT.

I richiedenti tale intervento, che si trovano nelle condizioni di beneficiare dell'inserimento lavorativo", in alternativa alla concessione di un sussidio economico, potranno essere chiamati a svolgere servizio civico, garantendo agli stessi tutti i meccanismi di tutela (assicurazione infortuni INAIL ecc..., nei seguenti settori:

-Servizio di custodia, pulizia e manutenzione degli edifici pubblici comunali;

-Servizio manutenzione del verde pubblico;

-Servizio di aiuto alle persone anziane o disabili.

-Servizio di consegna a domicilio dei documenti richiesti, da persone anziane che vivono soli o portatori di handicap. Detto servizio dovrà essere garantito tramite una linea telefonica abilitata a numero verde.

Detti incarichi costituiranno rapporti di locazione d'opera, a tempo determinato e precisamente per n°12 ore settimanali, da effettuarsi in tre giorni lavorativi, trattandosi di attività assistenziali previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro e rese esclusivamente a favore della città, pertanto gli interessati dovranno dichiarare di essere

disponibili ad offrire la propria opera consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà assumere il carattere di rapporto di lavoro retribuito. Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà il compenso previsto di £.510.000 per il singolo e tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare in base alla scala di equivalenza, prima riportata. La scelta del prestatore d'opera sarà effettuata in base alla composizione del nucleo familiare con precedenza in presenza di orfani e di handicappati.

Il numero dei richiedenti d'intervento potrà essere limitato nel caso in cui gli stanziamenti di bilancio non consentono di coprire tutte le richieste.

Il relativo compenso sarà liquidato, con cadenza trimestrale e dietro attestazione di avvenuta prestazione d'opera del responsabile cui è stato affidato l'assistito.

Coloro i quali rinunciano a tale tipo di prestazione non hanno diritto alcuno a beneficiare di eventuali altri tipi di sussidi economici previsti nel presente regolamento.

Il Comune può sospendere o ridurre, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di inserimento ed integrazione sulla base di insufficiente disponibilità di bilancio o per violazioni degli obblighi degli assistiti o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido.

Integrazione

L'intervento "INTEGRAZIONE" è costituito da misure volte a perseguire l'Integrazione sociale ed economica delle famiglie dei soggetti destinatari attraverso trasferimenti monetari integrativi al reddito. Consiste in un sussidio per l'intero anno, al fine di integrare il reddito delle famiglie in stato di bisogno.

Il Comune attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità, nel limite degli stanziamenti di bilancio, concedendo a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del "Minimo Vitale", mediante un sussidio teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'elargizione di somme di danaro.

Detto intervento viene commisurato alla differenza tra il reddito e la soglia di povertà. Il sussidio viene assegnato annualmente e sarà corrisposto con cadenza semestrale (Luglio- Dicembre) sempre nel limite della somma assegnata per l'attuazione di detto servizio. Saranno esclusi dal sussidio coloro i quali beneficiano già di trattamenti integrativi da chiunque erogati (Pensioni Sociali, Assegni Sociali e Lavori Socialmente Utili e similari)

ART. 11 INTERVENTI STRAORDINARI

L'intervento straordinario sarà garantito mediante un ausilio finanziario teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro, per fronteggiare le situazioni imprevedibili ed eccezionali. L'intervento economico straordinario viene commisurato in rapporto al reddito della famiglia.

In particolare, il Comune interviene, con propri fondi, e per un massimo del 80% di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a favore di soggetti in stato di momentaneo bisogno scaturente:

- da malattie gravi per le quali occorrono cure e degenze, con particolari attenzioni a quei casi che necessitano d'assistenza e degenza presso strutture sanitarie site in altre città;
- da eventi improvvisi e gravi che determinano insostenibili condizioni economiche della famiglia.;
- da dedizione all'alcool a sostanze stupefacenti per cui il contributo straordinario serve per il reinserimento nel tessuto sociale mediante la disintossicazione;

- da presenza di handicap per cui l'ausilio straordinario possa essere diretto al reinserimento nel tessuto sociale.

Ad alcune categorie di cittadini per i quali lo Stato, la Regione Calabria o qualsiasi altro Ente dispone stanziamenti finalizzati, saranno erogati i contributi assegnati usando i criteri indicati dagli Enti erogatori.

ART. 12 URGENZA

In presenza d'impellenti ed inderogabili necessità di cittadini, si provvede tramite rapidi accertamenti all'erogazione immediata delle prestazioni economiche urgenti sempre che rientrino nei requisiti previsti dal presente regolamento.

Sono da ritenersi impellenti ed inderogabili le necessità di quei cittadini che affetti da particolari patologie, sono costretti a rivolgersi a strutture sanitarie che si trovano in altre regioni o anche all'estero (i cosiddetti viaggi della speranza).

Questo tipo d'intervento è mirato al riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, anche per un parente dell'ammalato, dovendo costoro affrontare talvolta a breve distanza di tempo viaggi che depauperano le finanze delle loro famiglie, già costrette a vivere con un basso reddito.

Per comprovare particolari situazioni sanitarie, gli interessati dovranno allegare alla domanda la certificazione medica rilasciata, eventualmente dal sanitario operante nell'ambito dell'ASL o dal medico curante attestante la patologia e l'opportunità di un intervento sanitario da effettuarsi presso strutture site in altre città e la dichiarazione necessaria per la determinazione della situazione reddituale del nucleo familiare.

Il Comune procederà al rimborso delle spese sostenute nel seguente modo:

- nel modulo predisposto dall'Ufficio Assistenza e S.S. il richiedente dovrà indicare la località e l'eventuale parente che lo accompagna in modo che sia liquidato un primo contributo, quale acconto per il rimborso spese di viaggio e prima sistemazione nel luogo di cura;

- Al rientro il richiedente dovrà presentare il relativo certificato di degenza nonché le spese sostenute, fatture e ricevute fiscali per viaggi e pernottamenti, in modo che lo stesso Ufficio possa poi procedere al saldo delle spese effettivamente affrontate, nel caso in cui il reddito della famiglia, non supera la soglia di povertà calcolata in base alla scala di equivalenza riportata all'art. 10.

Coloro i quali invece superano tale soglia e sempre che le spese sostenute comportino una grave situazione economica della famiglia, il Comune concederà un ausilio economico commisurato al reddito reale del nucleo familiare non superiore al 30% delle spese sostenute.

ART. 13 DECORRENZA E INDIVIDUAZIONE REDDITI

L'intervento ordinario e straordinario ha inizio dalla data di presentazione della domanda, munita della dichiarazione atta a quantificare il reddito familiare e sottoscritta in presenza del dipendente addetto così come specificato all'art. 9.

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi dell'intero nucleo familiare riferita all'anno precedente, con detrazione di eventuale canone di affitto, precisando che i redditi da lavoro saranno considerati al netto di ogni ritenuta e per il 75%, mentre il reddito patrimoniale riferito a fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare viene definito, ai fini I.C.I al 31. Dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta, nella misura del 20%.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone d'affitto. I soggetti richiedenti tali interventi debbono altresì essere privi di patrimonio sia Mobiliare sotto forma di Titoli di Stato Azioni Fondi Comuni d'Investimento e Depositi Bancari, che Immobiliare riferito a fabbricati terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti

parte del nucleo familiare viene definito, ai fini I.C.I., al 31.Dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta d'intervento, fatta eccezione per la casa adibita ad abitazione propria.

ART. 14 ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle richieste, relativa al servizio integrazione, avverrà seguendo scrupolosamente la data di presentazione, salvo i casi urgenti che saranno segnalati tali all'ufficio da parte degli Assistenti Sociali, dall'Amministrazione o ritenuti tali dal personale dell'ufficio preposto.

L'istruttoria consiste in un primo accertamento circa lo stato di bisogno, il tenore di vita ed il possesso di redditi o cespiti, effettuato dalla Polizia Municipale e da un'apposita relazione sociale redatta dagli Assistenti Sociali dalla quale deve emergere il reale tenore sociale dell'intero nucleo familiare ed il parere tecnico di competenza, per stabilire l'ammissibilità della richiesta. Qualora dall'accertamento risulta una situazione diversa da quella dichiarata, per cui il disagio economico dichiarato non viene confermato, il richiedente non sarà ammesso ai benefici richiesti. In caso di eventuali errori o dati contrastanti, riportati nella dichiarazione, l'Ufficio può chiedere, in visione, idonea documentazione, al fine della correzione degli stessi.

L'ufficio dopo l'istruttoria della pratica assegna, se compete, un sussidio annuale quale integrazione al reddito con conseguente elargizione dello stesso con cadenza semestrale.

Nel caso d'ammissione o esclusione ai predetti servizi, l'ufficio preposto deve comunicare al richiedente l'esito della richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

I fondi assegnati annualmente, in base alla disponibilità di bilancio, saranno suddivisi per semestre, al fine di garantire la relativa copertura per l'intero anno. Le richieste che eventualmente non trovano la corrispondente capienza nel primo semestre, saranno definite, con priorità, in quello successivo. Il sussidio d'integrazione al reddito sarà elargito nel primo semestre nella misura del 50% della quota assegnata, fermo restando che dopo l'elargizione delle somme relative al II° semestre, sempre nella misura del 50%, in base alla disponibilità finanziaria della somma assegnata, si procederà eventualmente al saldo fino alla concorrenza del restante 50%.

In base ad eventuali altre disponibilità sarà elargito un'ulteriore integrazione al reddito fino alla concorrenza della soglia di povertà, tra tutti i beneficiari del sussidio in questione. I destinatari di tale intervento dovranno dichiarare, in prossimità della liquidazione, il persistere dei motivi per i quali è stato concesso il sussidio, in caso contrario, per il semestre interessato, non sarà liquidato il sussidio assegnato.

ART 15 ASSISTENZA DOMICILIARE

Quest'Amministrazione ritiene indispensabile garantire alle persone anziane, inabili, invalidi o comunque non autosufficienti, che per particolari contingenze non siano in grado di soddisfare le esigenze di vita domestica, tramite un'assistenza domiciliare con la quale del personale incaricato provvederà a riassetto la casa, a fare la spesa e le piccole commissioni. L'intervento in questione è finalizzato a realizzare, sul territorio Comunale, l'integrazione dei servizi sanitari di competenza delle ASL con quelli assistenziali di competenza del comune, mediante programmi e formule pattizie, quale protocollo d'intesa, così come suggerito dalla Regione Calabria, in attuazione dell'art.24 della legge regionale n°5/87.

ART. 16 ACCESSORI

Altra iniziativa che quest'Amministrazione intende attuare è quella di fornire agli anziani ultra sessantenni, che vivono soli, apposito tele-soccorso che, in caso di urgente necessità, permetterà agli stessi di chiedere aiuto immediatamente.

Lo stesso tele-soccorso, sarà distribuito gratuitamente a tutti gli anziani che ne fanno richiesta e che si trovino in certe particolari situazioni e precisamente:

- vivono in solitudine;
- sono affetti da malattie per le quali non riescono a soddisfare i propri bisogni, quali somministrazione di farmaci, preparazione di pasti e qualunque altra necessità.

Oltre a soddisfare gli scopi di cui sopra, tale strumento è di particolare utilità, in quanto gli anziani che ne faranno uso, non si sentiranno più soli ma bensì confortati dal pensiero che qualcuno è sempre pronto ad intervenire in loro aiuto.

Il tele soccorso sarà consegnato ad un parente stretto, il quale dovrà impegnarsi a sottoscrivere che dal momento in cui tale strumento non sarà più necessario (decesso o altro impedimento nell'uso, dovrà restituirlo al Comune, che conseguentemente lo assegnerà ad altro eventuale utente.

In mancanza della restituzione il consegnatario dovrà rimborsare al Comune il costo del tele soccorso.

Il richiedente l'intervento dovrà produrre istanza allegando il certificato medico attestante la malattia di cui è affetto nonché la dichiarazione prevista all'art.10 del presente regolamento.

Gli Assistenti Sociali dovranno relazionare in merito alle richieste ed esprimere il relativo parere tecnico.

ART.17 SERVIZIO DI SUPPORTO

L'Amministrazione garantisce il diritto allo studio a tutti gli alunni portatori di svantaggi fisici o psico-fisici frequentanti le scuole d'obbligo di questo Comune, mediante un'attività di supporto che assicuri l'autonomia degli stessi ai sensi della legge 104/92.

Detto servizio potrà essere affidato, secondo le vigenti normative, ad un'associazione di volontariato in conformità ai criteri previsti dalla legge 266/91 o in esecuzione del Decreto legislativo 18.giugno 1998 n° 237.

Il predetto servizio deve garantire, agli alunni portatori di handicap, non deambulanti, l'inserimento nella vita scolastica, riducendo al minimo ogni rischio personale degli stessi, in particolare:

- a)-ricevere gli alunni all'ingresso della scuola;
- b)-assistere gli alunni, durante la permanenza in classe;
- c)-accompagnare gli stessi negli spostamenti all'interno della scuola;
- d)-accompagnare gli stessi nei servizi igienici;
- e)-riportare gli stessi all'uscita della scuola.

L'assistenza in questione sarà anche garantita durante altre attività educative, quali gite scolastiche, escursioni, colonie estive ecc.. al fine di evitare eventuali forme di emarginazione dei soggetti portatori di handicap.

Per essere ammessi a tale prestazione, un genitore deve concedere l'assenso e presentare il relativo certificato, attestante l'handicap e la non deambulazione dell'alunno.

RT.18 COLONIE E SOGGIORNI CLIMATICI

Per portare un pò di sollievo ai tanti anziani, minori e portatori di handicap che non hanno la possibilità di permettersi alcuno svago, saranno organizzati soggiorni climatici marini e montani, con e senza pernottamento.

Questo servizio ha lo scopo anche di favorire il diritto dei minori ad usufruire di un periodo di vacanza adeguata alle esigenze dello sviluppo della loro personalità e per evitare l'emarginazione dell'anziano mediante esperienze comunitarie.

Per ottenere l'ammissione è necessario che: gli anziani siano in età pensionabile; I minori di età compresa tra i sei ed i sedici anni; Per i portatori di handicap si prescinde dal limite di età purchè l'handicap sia suffragato da apposita documentazione. Trattandosi di un servizio a domanda individuale a favore di soggetti che versano in particolari situazioni economiche, la quota di partecipazione, stabilita annualmente dal Consiglio Comunale, stabilendo che sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione le famiglie che non superano la soglia di indigenza calcolata in base alla scala di equivalenza riportata all. 10, mentre le famiglie che superano tale soglia dovranno corrispondere, per la somma eccedente tale limite, la quota prevista nella fasce di reddito stabilite annualmente dall'Amministrazione.

Per essere ammessi a tale servizio gli interessati dovranno presentare la richiesta con la relativa dichiarazione prevista all'art. 9, all'Ufficio Assistenza e S.S: entro il termine stabilito dallo stesso Ufficio.

ART. 19 MENSA SCOLASTICA

Sin dal primo giorno di scuola, di ogni anno, quest' Amministrazione intende attuare il servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie.

Sono a carico dell'utenza i TICKET sui pasti, definiti in base al procedimento previsto all'art. 18 (colonie e soggiorni climatici).

ART. 20 INTERVENTI VARI

Saranno organizzati in favore di anziani e portatori di handicap anche dei pranzi collettivi in luoghi di ristorazione in località marittime o montane ed in occasioni di particolari festeggiamenti in locali siti nel territorio Comunale.

Dette prestazioni saranno a totale carico del Comune.

Nel caso in cui le richieste di partecipazione saranno superiori al previsto si farà riferimento al reddito dei richiedenti per eventuale graduatoria.

ART. 21 STRUTTURE RESIDENZIALI

I servizi di affidamento etero-familiari di minori ed anziani, ospitalità convittuale e semiconvittuale di minori presso strutture educative ed ospitalità di anziani presso case di riposo e strutture protette, sono servizi in atto gestiti direttamente dalla Regione per cui fino a quando le funzioni ed i finanziamenti non saranno trasferiti interamente, il Comune, svolgerà le funzioni richieste di volta in volta dalla Regione con le modalità stabilite dalla stessa.

ART.22 COPERTURA FINANZIARIA

Il fondo dei servizi sociali annualmente viene ripartito tra gli interventi previsti dal presente provvedimento in proporzione del fabbisogno del singolo servizio.

TITOLO II°

Interventi a favore di società, associazioni e di privati cittadini

ART. 23 FINALITA'

Qualunque Associazione, Società, Club o privato cittadino che intende realizzare attività ed iniziative di carattere, socio-assistenziali, turistica, sportiva, culturale, ambientale ecc... con il contributo del Comune, deve produrre istanza 30 giorni prima della manifestazione nella quale deve indicare quanto appresso:

- Nome e cognome, dati anagrafici e codice fiscale del legale rappresentante;
- Partita IVA, se compete o codice fiscale società;
- Dichiarazione circa le attività esercitate in genere dall'Associazione, Club ecc...;
- Relazione sull'attività che s'intende intraprendere ed obiettivi che s'intendono raggiungere, con l'indicazione della data di svolgimento ed il luogo;
- Preventivo di spese che si andranno ad affrontare;

La domanda deve essere sottoscritta da tutti i componenti il direttivo risultanti nello statuto;

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva a firma del rappresentante legale cui risulti che:

- l'organismo richiedente non persegue fini di lucro;
- I componenti il direttivo, compreso il presidente, non hanno riportato condanne penali;
- non sono stati assegnati per l'attività da svolgere sovvenzioni da parte di Enti Pubblici, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
- la manifestazione in questione è stata regolarmente autorizzata dall'organo competente.

ART. 24 PRECISAZIONI

Il destinatario della sovvenzione è impegnato, ad inserire nel materiale pubblicitario un'apposita informativa per rendere noto il sostegno finanziario del Comune. E' fatto divieto di usare lo stemma comunale, tranne i casi di patrocinio e di iniziative in collaborazione con il Comune.

La concessione delle sovvenzioni è accordata alla condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolgerà nel rispetto del programma e del preventivo di spesa dichiarato e nell'intesa che, in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione, comprese collaborazioni professionali e prestazioni di qualsiasi natura concordate da terzi con l'organismo organizzante.

ART. 25 AMMISSIONE

Il responsabile del servizio, dopo l'istruttoria delle relative richieste di sovvenzioni per come stabilito dal presente regolamento, sottopone le stesse alla G.M. per la valutazione circa l'ammissibilità e l'indicazione del tipo di intervento ritenuto idoneo ed adeguato, in base all'iniziativa da intraprendere.

La sovvenzione sarà commisurata in rapporto alle spese effettivamente sostenute fino ad un massimo del 50% delle spese stesse.

ART. 26 LIQUIDAZIONE ACCONTI E PAGAMENTO DELLE SOVVENZIONI

L'ufficio, dopo aver acquisito quanto stabilito agli articoli 23 e 25, predispone tutti gli adempimenti necessari per l'erogazione della sovvenzione assegnata all'organismo richiedente.

L'ufficio può concedere acconti che nel complesso non superino la metà delle sovvenzioni assegnate, sempre in base a presentazione di fatture o copie di esse, rese

autentiche dal dipendente addetto, dietro semplice esibizione dell'originale. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

A conclusione dell'attività deve presentare, entro 30 gg. la seguente documentazione per ottenere la liquidazione della sovvenzione.

- a)-relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa e obiettivi raggiunti;
- b)-rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante e corredata dalle copie delle fatture quietanziate, a dimostrazione della spesa sostenuta;
- c)-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante che le fatture, presentate in copia, non sono state, ne saranno, utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari.

ART.27 DECADENZA DEL BENEFICIO DELLA SOVVENZIONE

Decadono dal beneficio della sovvenzione i destinatari che:

- a)-non realizzano le iniziative oppure modificano sostanzialmente il programma;
- b)-non presentano la documentazione di cui all'art.23 nel termine prescritto;

La dichiarazione di decadenza di cui al comma precedente viene comunicata al legale rappresentante.

ART. 28 ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune interviene a sostegno di società gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

Il Comune concede all'attività delle società sportive locali, un contributo tale da coprire la quota d'iscrizione a tutte le società sportive regolarmente affiliate ai relativi organismi federali, per un limite massimo di £. quindicimilioni.

Il Comune può concedere ausili finanziari alle associazioni che svolgono attività di formazione fisico-sportiva a favore di ragazzi della fascia dell'obbligo scolastico, nonché alla società più rappresentativa in quanto la stessa ha particolare rilevanza per il prestigio della comunità.

L'intervento, di cui al comma precedente, è disposto con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui all'articolo 26.

Inoltre, in base alla disponibilità finanziaria del Comune ogni fine anno, alle società che hanno ottenuto un piazzamento nei primi tre posti nella classifica finale ed in base alla categoria di appartenenza, sarà corrisposto un contributo economico differenziato, quale premio per la capacità e l'impegno dimostrato.

Per ottenere i benefici previsti, il rappresentante legale della società deve produrre istanza ed allegare copia della relativa affiliazione ed il costo della stessa, per la sovvenzione, mentre per il premio, oltre alla domanda deve presentare copia della classifica finale del campionato, rilasciata dall'organo competente, per stabilire il diretto o meno del premio.

ART. 29 ONERI PUBBLICITARI

Le ditte interessate alla pubblicità, tramite cartelloni pubblicitari, dovranno presentare istanza al Comune per ottenere uno spazio in prossimità del terreno di gioco.

In base alla superficie impegnata le ditte dovranno corrispondere, per la durata della pubblicità, una somma che viene stabilita dal Comune annualmente. A tutte le società, regolarmente affiliate, che utilizzeranno gli impianti sportivi comunali, sarà destinata,

ogni fine anno una quota in rapporto alla categoria, fino alla concorrenza del 50% della somma incassata dal Comune dai proventi. Il restante 50%, quota spettante al Comune, sarà destinata a favore della struttura sportiva.

ART. 30 MANIFESTAZIONI VARIE

Per iniziative e manifestazioni non comprese nel presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, per le quali l'Amministrazione ritiene che sussiste un interesse generale della comunità, tale da giustificare l'intervento richiesto, può essere erogato una sovvenzione con le modalità indicate all'art.23, fermo restando la disponibilità di bilancio e la relativa corrispondenza della finalità.

ART. 31 USO STRUMENTI

Il Comune può concedere l'uso temporale gratuito di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al presente regolamento, fermo restando che eventuali danni riportati agli strumenti concessi, saranno a carico di chi ha usufruito del vantaggio.

ART. 32 PATROCINIO

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso, eventualmente, dall'Amministrazione con atto ufficiale. La concessione del patrocinio non comporta benefici economici ed agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Lo stesso deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 33 COMPITI DELL'UFFICIO

Il responsabile del procedimento:

- a)-valuta, ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del procedimento;
- b)-accerta d'Ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adottano ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
- c)-verifica, mediante accertamenti, la veridicità dei dati dichiarati, avvalendosi delle notizie informative a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti.
- d)-provvede d'Ufficio all'acquisizione di documenti o di copie di essi, relativi a fatti, stati che l'interessato dichiara essere attestati in atti già in possesso dell'Amministrazione Comunale;
- e)-comunica l'esito dell'istanza all'interessato;
- f)- aiuta i richiedenti nella compilazione del modulo predisposto;
- g)-provvede ad emanare tutti gli atti conseguenziali di competenza in attuazione del predetto regolamento rispettando sempre le norme regolamentari vigenti;
- h)-propone al responsabile del servizio l'intervento più idoneo al caso specifico.

ART. 34 FUNZIONI E RESPONSABILITA'

Al Responsabile del Servizio spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione. Gli stessi dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati scaturenti dall'applicazione delle attività previste nel presente regolamento.

ART. 35 DISPOSIZIONI FINALI

La concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone, società, associazioni, ecc., sono subordinate all'affettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento, che deve risultare nei provvedimenti adottati.

Presso l'Ufficio preposto sarà tenuto un albo contenente tutti i benefici concessi.

Le norme del presente regolamento, composto da 36 articoli, si applicano a tutti gli interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Comune, successivamente alla data della sua esecutività.

ART.36

E' abrogato il regolamento comunale di C.S. n°174 del 18.03.1992.

